



**CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
ROMA "LA SAPIENZA" E**

.....
**PER L'INSERIMENTO DELLA AZIENDA/ENTE NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:**

.....
(struttura collegata-Regione Lazio)

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice
pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962,
a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Azienda/Ente
rappresentata dal Direttore Generale.....
nato/a a il.....
per la carica domiciliato/a in

.....
ed accreditata con decreto n del
e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) (non
compilare nel caso di struttura pubblica)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015
concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area
sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli
standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e
assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;



VISTO il Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio, firmato dai rispettivi rappresentanti legali in data 10 febbraio 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 in data 21 giugno 2016;

VISTO il verbale n. del della Giunta della Facoltà di che su conforme proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione ha approvato la presente Convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università "la Sapienza" di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente

.....,
di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in

.....,
l'Università si avvale delle strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione. Tale allegato si intende qui integralmente richiamato, ed è parte integrante del presente accordo.
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture, (**allegato A** quale parte integrante) ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;



- c) l'Azienda/Ente dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito (previa acquisizione del nulla osta dell'Azienda/Ente, come previsto dal Protocollo di Intesa con la Regione Lazio, art. 23 comma 4 lett. f)), per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di



responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Sorveglianza sanitaria

Per quanto previsto dal Protocollo d'Intesa con l'a Regione Lazio, all'art. 23 comma 9, l'Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.



ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

ART. 9 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 10 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 11 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale, entra in vigore a partire dal 1 novembre ed ha durata pari a anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

LA RETTRICE
Prof.ssa ANTONELLA POLIMENI

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO A